

Normative

In questa sezione sono presenti tutte le normative delle quali la conoscenza e il rispetto sono indispensabili, per tutte quelle imprese che intendono accedere alla concessione di contributi e di patrocini erogati della Camera di Commercio.

Sono altresì presenti il relativo regolamento camerale con l'apposita modulistica.

In particolare, poniamo alla vostra attenzione i commi 125-129 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, i quali disciplinano il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, degli adempimenti spettanti in capo a beneficiari ed erogatori:

125.

A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica: a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; c) alle associazioni, Onlus e fondazioni; d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. 125-ter. A p

126.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128.

All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.».

artire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile. 125-quadro. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta all'apoveria e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. 125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

129.


All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse e umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovo maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Allegati  [Aggiornamenti normativi in materia di aiuti di Stato](#) [1]

 [Regolamento per la concessione di contributi e patrocini camerali](#) [2]

 [Legge 7 agosto 1990 n. 241 - aggiornamento 2015](#) [3]


 [Legge 4 agosto 2017 n. 124 - aggiornamento 2021](#) [4]

 [Decreto trasparenza](#) [5]

 [Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19](#)

[6]

 [Modifiche al quadro temporaneo per la concessione di aiuti di Stato legati all'emergenza COVID-19](#) [7]

 [Regolamento UE n. 1407-2013](#) [8]

 [Regolamento UE n. 651-2014](#) [9]

 [Regolamento UE n. 702-2014](#) [10]

 [Regolamento UE n. 679-2016](#) [11]

Ultima modifica: Martedì 6 Aprile 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 5 (1 voti)

Rate

Source URL: <https://www.as.camcom.it/normative>

Collegamenti

[1] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/aggiornamenti_normativi_in_materia_di_aiuti_di_stato.pdf

[2] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/regolamento_per_la_concessione_di_contributi_e_patrocini_camerali.pdf

[3] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/legge_7_agosto_1990_n_241-agg.2015.pdf

[4] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/124_2017_aggiornato.pdf

[5] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/decreto_trasparenza.pdf

[6] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/quadro_temporaneo_per_le_misure_di_aiuto_di_stato_a_sostegno_delleconomia_nellattuale_emergenza_del_covid-19.pdf

[7] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/modifiche_al_quadro_temporaneo_per_la_concessione_di_aiuti_di_stato_legati_all'emergenza_covid-19.pdf

[8] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/regolamento_ue_n_1407-2013.pdf

[9] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/regolamento_ue_n_651-2014.pdf

[10] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/regolamento_ue_n_702-2014.pdf

[11] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/regolamento_ue_n_679-2016.pdf